



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Federico Sinicato

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Proc. n. 22S/2018 a carico di Alessandro Piccioni

PREMESSO

- che a seguito dell'invio del rapporto informativo da parte della Sig.ra Chiara Cerruti, Arbitro Federale, la F.I.G. apriva un procedimento nei confronti del Sig. Alessandro Piccioni;
- che nel citato rapporto informativo si contesta al Sig. Piccioni che, in occasione della gara Open Circuito Nazionale Golf Amateur 2018 by McLaren disputatasi in data 10.06.2018 presso il Golf Club Castello di Tolcinasco, avrebbe consegnato uno score alterato e non veritiero nell'indicazione dei colpi giocati alla buca 8 e alla buca 16;
- che tale fatto è punito ai sensi dell'art. 17 co. 1 lett. c) che prevede la sanzione della squalifica temporanea da 12 mesi alla radiazione.
- che in data 14 giugno l'incolpato faceva pervenire una memoria difensiva scritta e che in data 19 giugno 2018, il marcatore Sig. Nola, inviava dichiarazione via mail;
- che all'udienza del 26 giugno 2018 il Sig. Piccioni compariva e rendeva dichiarazioni come da verbale;

*** **



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

motivi della decisione

All'esito dell'istruttoria il Giudice ritiene che i fatti contestati siano stati commessi per negligenza e non per dolo.

In realtà la circostanza che l'incolpato abbia trascorso 5 anni negli Stati Uniti e che sia rientrato in Italia solo nel marzo di quest'anno rende plausibile la disabitudine a considerare gli aspetti formali del gioco in gara mentre, dall'altro lato, il grave incidente stradale per il quale porta tuttora conseguenze, può effettivamente aver contribuito ad un atteggiamento di gioco eccessivamente "leggero" più orientato ai benefici fisici della passeggiata ed alla soddisfazione di poter tornare a fare sport che non alla concentrazione agonistica ed ai particolari tecnici regolamentari.

Le dichiarazioni del teste Nola sul macroscopico errore di annotazione alla buca 8 confermano l'assoluta mancanza di dolo dell'incolpato mentre l'ingenua risposta data al Giudice e riportata in memoria difensiva circa l'errore di calcolo alla buca 16 (palla persa e non in ostacolo d'acqua) inducono a ritenere effettivamente insufficiente il bagaglio di attenzione agli aspetti regolamentari mostrato dall'incolpato.

Ciò non toglie che gli episodi contestati siano di una certa gravità e un comportamento di tale "leggerezza" debba essere adeguatamente sanzionato in quanto ha comunque contribuito a falsare i risultati sportivi della competizione.

Al Sig. Piccioni può essere, in ogni caso, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 20 co. 2 poiché l'incolpato ha mostrato sincero pentimento ammettendo lealmente la gravità delle conseguenze del suo comportamento negligente.

Tutto ciò considerato il Giudice Territoriale Avv. Federico Sinicato

DICHIARA



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

Il Sig. Alessandro Piccioni responsabile di illecito colposo ex art. 14 e 17 del Regolamento.

IRROGA

la sanzione della squalifica temporanea per mesi 4 (quattro) (pena base mesi sei ridotta per le attenuanti a mesi quattro) con il conseguente divieto di svolgere attività sportiva in ambito F.I.G. per la durata di mesi 4 (quattro).

Milano, 27 giugno 2018

Avv. Federico Sinicato